Città di Lumezzane
Provincia di Brescia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DEI SISTEMI DI: RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE, CONTROLLO ACCESSI ED ELIMINACODE E MANUTENZIONE TRIENNALE

Art. 1. Ambito di applicazione
Il Comune di Lumezzane ha la necessità di sostituire i sistemi di: rilevazione delle presenze del personale, controllo accessi ed eliminacode.

Art. 2 Disciplina normativa dell'affidamento
L'affidamento è soggetto alle norme e condizioni previste dal D. Lgs. n. 36/2023.
L'aggiudicazione di quanto in oggetto avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 36/2023, da espletarsi sul portale di Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con procedura di trattativa diretta.
Il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula generato dalla piattaforma MePA.

Art. 3 Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto la fornitura e l'installazione dei sistemi di rilevazione delle presenze del personale, controllo accessi ed eliminacode, comprensiva delle attività di configurazione, avviamento, formazione, assistenza, manutenzione e aggiornamento, secondo quanto previsto dal presente Capitolato.
I sistemi richiesti dovranno avere le seguenti caratteristiche funzionali e tecniche:
3.1 sistema di rilevazione delle presenze
<u>Terminali per la rilevazione delle presenze</u>
La fornitura dovrà comprendere n. 5 terminali per la rilevazione delle presenze mediante badge RFID/MIFARE.
Ciascun terminale dovrà possedere almeno le seguenti caratteristiche:

- display a colori di dimensione non inferiore a 3,5 pollici e risoluzione non inferiore a 320 × 240 pixel;
- connettività Ethernet 10/100 Mbps;
- lettore di prossimità compatibile con la tecnologia RFID/MIFARE, con funzionalità di lettura bidirezionale;
- alimentazione mediante tecnologia Power over Ethernet (PoE);
- trasmissione delle timbrature al sistema centrale in tempo reale o con modalità di sincronizzazione automatica che ne garantisca il tempestivo aggiornamento;
- memorizzazione locale delle timbrature in caso di temporanea indisponibilità della connessione, con successiva sincronizzazione automatica al ripristino del collegamento.

<u>Badge identificativi</u>
La fornitura dovrà comprendere n. 200 badge RFID/MIFARE portachiavi, operanti alla frequenza di 13,56 MHz.
I badge dovranno essere compatibili con i terminali di rilevazione delle presenze e con i lettori del sistema di controllo accessi, garantendo l'identificazione univoca degli utenti autorizzati.
<u>Software di rilevazione delle presenze</u>
Il software dovrà essere reso disponibile attraverso una piattaforma accessibile via web, erogata secondo il modello Software as a Service (SaaS)
..

La piattaforma dovrà:

- garantire la conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- consentire l'esportazione dei dati relativi alle presenze in formati compatibili con i sistemi utilizzati
- per la gestione delle presenze e l'elaborazione degli stipendi in uso presso l'Ente;

Il sistema dovrà essere predisposto per consentire la cosiddetta timbratura online, ossia la possibilità per il personale dipendente di effettuare le timbrature mediante dispositivi mobili, con eventuale rilevazione della posizione geografica dell'utente. Tale funzionalità dovrà essere disabilitata per impostazione predefinita e potrà essere attivata esclusivamente previa richiesta scritta dell'Amministrazione. In sede di presentazione dell'offerta, il fornitore dovrà produrre adeguata documentazione tecnica descrittiva della soluzione proposta, illustrandone le modalità di funzionamento, le caratteristiche tecniche e le modalità di trattamento dei dati relativi alla geolocalizzazione, fornendo evidenza delle misure adottate per garantire la conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3.2 Sistema di controllo degli accessi

Il sistema dovrà consentire la gestione centralizzata degli accessi fisici agli edifici e alle aree dell'Ente, attraverso la gestione dei varchi e delle relative autorizzazioni.

Centraline di controllo accessi

La soluzione dovrà comprendere una centralina di controllo accessi, con capacità di gestione di un numero di varchi almeno pari a 15.

Terminali per il controllo accessi

Dovranno essere forniti n. 8 lettori per il controllo degli accessi, con le seguenti caratteristiche:

- compatibilità con badge RFID operanti alle frequenze di 125 kHz e 13,56 MHz;
- struttura idonea all'installazione anche in ambienti esterni, con adeguato grado di protezione contro polvere e agenti atmosferici;
- gestione dei segnali di comando e dei relè necessari al controllo del relativo varco;
- collegamento a un sistema software centralizzato per la configurazione e la gestione delle autorizzazioni di accesso.

Software di controllo accessi

Il software dovrà consentire:

- la gestione centralizzata dei varchi e dei relativi dispositivi;
- la configurazione delle autorizzazioni di accesso per singolo utente o gruppi di utenti;
- la definizione delle fasce orarie e dei giorni in cui ciascun utente è autorizzato ad accedere;
- la registrazione e la consultazione degli eventi di accesso, compresi quelli negati;
- la gestione delle credenziali di accesso;
- la gestione centralizzata delle anagrafiche degli utenti e dei relativi badge.

3.3 Sistema di controllo degli accessi

Software per la gestione delle code

La fornitura dovrà comprendere un sistema software per la gestione informatizzata dei flussi di utenza e delle code presso gli sportelli dell'Ente.

Il software dovrà essere accessibile tramite interfaccia web e consentire la gestione centralizzata dei dati provenienti dai dispositivi di emissione dei ticket, nonché il coordinamento delle chiamate degli utenti e la visualizzazione delle informazioni sui display installati presso gli sportelli e nelle aree di attesa.

Il sistema dovrà garantire almeno le seguenti funzionalità:

- gestione centralizzata delle code e dei relativi flussi di utenza;
- configurazione delle tipologie di servizio e delle relative code;
- gestione dei numeri progressivi e generazione dei ticket per gli utenti;
- gestione delle postazioni di sportello e associazione delle stesse ai servizi erogati;
- gestione delle chiamate degli utenti mediante apposite consolle virtuali;
- visualizzazione sui monitor delle sale di attesa e dei display di sportello dei numeri chiamati e delle relative informazioni;

- aggiornamento in tempo reale delle informazioni relative alle chiamate e allo stato delle code;
- gestione delle postazioni di accettazione e degli operatori abilitati.

I monitor di visualizzazione sono già presenti e non devono pertanto essere forniti.

Console virtuali di chiamata

Il sistema dovrà prevedere console virtuali di chiamata, installabili e utilizzabili dalle postazioni informatiche degli operatori dell'Ente.

Le console dovranno consentire agli operatori di gestire le chiamate degli utenti in attesa, mediante almeno le seguenti funzionalità:

- chiamata del successivo numero in coda;
- visualizzazione del numero chiamato e della relativa tipologia di servizio;
- ripetizione della chiamata;
- gestione delle chiamate in relazione alla postazione di sportello assegnata;
- aggiornamento automatico delle informazioni visualizzate sui display collegati al sistema.

L'accesso alle console dovrà essere riservato agli operatori autorizzati.

Totem elimina-code per l'emissione dei ticket

La fornitura dovrà comprendere n. 1 totem elimina-code per l'emissione dei ticket numerati, con le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali:

- Struttura e caratteristiche costruttive
  - dimensioni indicative: altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, profondità 500 mm;
- Display e interfaccia utente
  - monitor LCD TFT da almeno 24 pollici Full HD;
  - schermo touch screen capacitivo, di tipo flat, con supporto multitouch;
  - interfaccia grafica intuitiva.
- Connettività e dotazioni
  - connessione alla rete LAN;
  - connettività Wi-Fi Dual Band;
  - sistema operativo supportato e compatibile con il software di gestione;
  - n. 2 porte USB protette, accessibili a bordo del dispositivo;
  - collegamenti di alimentazione e rete.
- Sistema di stampa
  - stampante termica integrata, con larghezza di stampa pari a 80 mm;
  - dispositivo di presentazione automatica del ticket;
  - porta-rotolo integrato;
  - sportellino per la sostituzione della carta, dotato di serratura con chiave.

Il totem dovrà essere configurato per consentire l'emissione dei ticket in funzione dei servizi e delle tipologie di utenza definiti dall'Amministrazione, con trasmissione dei dati al software centrale.

Materiale di consumo

La fornitura dovrà comprendere n. 100 rotoli di carta termica per la stampa dei ticket, con larghezza pari a 80 mm, compatibili con la stampante integrata nel totem fornito.

3.4 Servizi di installazione, configurazione e formazione

La fornitura dovrà comprendere tutti i servizi necessari alla messa in esercizio del sistema, ed in particolare:

1. Installazione e configurazione hardware: installazione, collegamento e configurazione dei terminali di rilevazione delle presenze, dei lettori di controllo accessi e delle relative centraline e del totem eliminacode.
2. Installazione e configurazione software di rilevazione presenze e controllo accessi: attivazione delle piattaforme cloud, configurazione dei moduli applicativi, delle anagrafiche, degli utenti, dei profili autorizzativi e dei parametri di funzionamento.
3. Installazione e configurazione del software di gestione delle code;
4. Formazione del personale.

5. Collaudo: verifica del corretto funzionamento delle componenti hardware e software, delle comunicazioni tra i dispositivi e le piattaforme centrali e delle funzionalità previste dalla fornitura.

Il sistema dovrà essere consegnato completamente funzionante e operativo, con tutte le componenti installate, configurate e integrate.

3.5. Esclusioni dalla fornitura

Sono escluse dalla fornitura:

- la realizzazione di nuove linee elettriche e di rete dati necessarie al funzionamento dell'impianto;
- eventuali opere murarie, edili o impiantistiche necessarie per l'installazione dei dispositivi;
- ulteriori forniture e prestazioni non espressamente indicate nel presente capitolato.

Le eventuali attività escluse dovranno essere preventivamente segnalate all'Ente, qualora necessarie per la completa installazione e messa in esercizio del sistema.

Art. 4 Durata dell'appalto

La fornitura dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31/01/2027.

Inoltre l'aggiudicatario dovrà provvedere ai servizi di manutenzione ed assistenza e manutenzione di quanto previsto all'art. 3 fino al 31/12/2029.

L'interruzione dell'esecuzione del servizio eventualmente richiesta dall'Amministrazione per qualsivoglia motivo, comporterà un corrispondente slittamento del termine di cui sopra.

Art. 5 – Livelli di servizio (SLA)

Per tutta la durata del periodo di assistenza e manutenzione, l'affidatario dovrà garantire un servizio di assistenza tecnica mediante canale telefonico e/o telematico.

I tempi massimi di presa in carico e risoluzione delle segnalazioni sono stabiliti come segue:

- Malfunzionamenti bloccanti: presa in carico entro 2 ore lavorative e ripristino entro 8 ore lavorative;
- Malfunzionamenti non bloccanti: presa in carico entro 4 ore lavorative e ripristino entro 2 giorni lavorativi.

Per i servizi software erogati in modalità cloud dovrà essere garantita una disponibilità minima del 99,5% su base mensile, escluse le manutenzioni programmate, preventivamente comunicate, e le interruzioni per cause non imputabili all'affidatario.

Il mancato rispetto dei suddetti livelli di servizio comporterà l'applicazione delle penali previste al successivo art. 13.

Art. 6 Utilizzo di funzionalità di Intelligenza Artificiale

L'eventuale introduzione, attivazione o messa a disposizione di funzionalità basate su sistemi o tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dei moduli applicativi oggetto della fornitura dovrà essere preventivamente sottoposta ad analisi e verifica di conformità da parte dell'Ente, prima della relativa attivazione o messa in esercizio.

Il Fornitore dovrà comunicare preventivamente all'Ente l'introduzione di qualsiasi nuova funzionalità basata su IA e fornire la documentazione tecnica e le informazioni necessarie per consentire le predette verifiche, incluse, ove applicabili, le caratteristiche e le limitazioni del sistema, le modalità di trattamento dei dati, le misure di sicurezza adottate e le modalità di supervisione umana.

Nessuna funzionalità basata su IA potrà essere attivata automaticamente dal Fornitore, né resa disponibile agli utenti dell'Ente per finalità operative, senza la preventiva informazione dell'Ente e la conclusione delle necessarie verifiche di conformità.

L'eventuale esito negativo delle verifiche, ovvero la rilevazione di condizioni di rischio non adeguatamente mitigabili, comporterà la non attivazione o la disattivazione della relativa funzionalità, senza che ciò possa determinare oneri aggiuntivi per l'Ente.

Art. 7 Qualificazione ACN dei servizi cloud

I servizi cloud oggetto dell'affidamento dovranno essere erogati mediante piattaforme qualificate per la Pubblica Amministrazione e presenti, alla data di presentazione dell'offerta e per l'intera durata del contratto, nel Catalogo dei servizi cloud qualificati dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), per la tipologia di

servizio offerta.
Il Fornitore dovrà allegare all'offerta gli estremi della qualificazione ACN dei servizi cloud (denominazione del servizio, identificativo e categoria di qualificazione) e l'impegno a mantenere la qualificazione per tutta la durata del contratto.
La perdita, la sospensione o la revoca della qualificazione ACN del servizio cloud durante l'esecuzione del contratto dovrà essere comunicata all'Amministrazione entro 5 giorni lavorativi e costituirà grave inadempimento contrattuale, salvo che il Fornitore provveda, senza soluzione di continuità, alla migrazione verso un servizio avente caratteristiche equivalenti e regolarmente qualificato, senza oneri aggiuntivi per l'Ente.

Art. 8 Corrispettivo per lo svolgimento del servizio e modalità di pagamento
Il corrispettivo complessivo per l'esecuzione del servizio viene convenuto secondo quanto offerto in sede di gara. Il corrispettivo per l'esecuzione di tutti i servizi è stato valutato dall'appaltatore anche in relazione agli oneri derivanti da rischio specifico, da lui stimati e compresi nell'offerta da lui formulata.
Il corrispettivo contrattuale sarà liquidato secondo le seguenti modalità:
- per le attività di fornitura, impianto, configurazione, formazione e avviamento: in un'unica soluzione, al completamento delle suddette attività e a seguito del collaudo con esito positivo della fornitura;
- per i servizi relativi alle annualità 2027, 2028 e 2029: mediante tre rate di pari importo, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni relative al periodo di riferimento.

La ditta dovrà emettere fatture elettroniche riportanti gli estremi richiesti nella comunicazione di assegnazione trasmessa dalla Stazione Appaltante.
Il pagamento sarà comunque effettuato dopo l'acquisizione del DURC attestante la regolarità dei versamenti contributivi.

Art. 9 Regime IVA delle prestazioni e servizi di formazione
Le prestazioni oggetto della fornitura sono assoggettate al regime IVA previsto dalla normativa vigente in relazione alla loro specifica natura.

Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e fatturazione elettronica
L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/ subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'appaltatore indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione dell'appalto.
Come stabilito dal D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, nei rapporti economici con le Amministrazioni pubbliche locali dal 31 marzo 2015 è obbligatorio l'utilizzo della fatturazione elettronica. Pertanto non è più possibile emettere fatture in formato cartaceo nei confronti del Comune di Lumezzane. L'Amministrazione individua i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario. L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".

Quanto sopra premesso, si comunica che il Codice Univoco Ufficio di fatturazione elettronica per il Comune di Lumezzane, al quale devono essere inviate le fatture elettroniche dal 31 marzo 2015 è il seguente: **UF1EJ4**. Inoltre, ai sensi dell'art. 25 dello stesso D. L., al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, previsti dalla tabella 1 allegata al D.L. 66/2014. Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare successivamente i dati riguardanti l'affidamento con riferimento al capitolo, all'impegno ed alla determina.
Pertanto, questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, quest'ultimo ove previsto. Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Dal 1 gennaio 2015 l'IVA applicata sulle fatture inviate allo scrivente Comune non viene versata al fornitore, ma direttamente all'Erario dal Comune di Lumezzane. (c.d. split payment). Ciò ai sensi dell'art. 1 - comma 629 – Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) che ha inserito l'art. 17-ter all'interno del DRP 633/72.

Art. 11 Cauzione, subappalto e divieto di cessione del contratto
L'appaltatore si impegna a versare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.
Nel caso si addivenga ad una proroga o rinnovo del contratto la cauzione definitiva andrà adeguatamente ricostituita.
Il subappalto è disciplinato dall'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023.
E' vietata la cessione del contratto, a pena di nullità della cessione medesima, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera d) del D. Lgs 36/2023.

Art. 12 Revisione dei prezzi
La revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
I prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e degli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie, secondo quanto previsto dall'art. 60 commi 4-bis, 4-ter e 4 quater.
La verifica degli indici ed il conseguente monitoraggio della variazione del costo della fornitura/servizio viene effettuata semestralmente.

Art. 13 Controllo sullo svolgimento del servizio e penali
Il Fornitore è tenuto al puntuale e completo adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto e con la documentazione contrattuale. In caso di ritardo o di inadempimento imputabile al Fornitore, l'Amministrazione potrà applicare le penali previste dal presente articolo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e ogni ulteriore rimedio previsto dalla normativa e dal contratto.
In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini contrattualmente stabiliti, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.
La penale si applica, in particolare, in caso di ritardo:

- nella consegna delle apparecchiature;
- nell'installazione e configurazione dei sistemi;
- nella completa messa in esercizio e operatività delle soluzioni fornite.

Durante il periodo di assistenza e manutenzione, previsto in 36 mesi, si applicheranno inoltre le seguenti penali:
a) Malfunzionamenti
In caso di mancata risoluzione di malfunzionamenti imputabili all'affidatario entro i tempi di intervento e ripristino stabiliti nel presente capitolato, sarà applicata una penale pari allo 0,5‰ dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per il ripristino della funzionalità.
b) Indisponibilità dei servizi cloud

In caso di indisponibilità, totale o parziale, dei servizi software erogati in modalità SaaS, per cause imputabili all'affidatario, sarà applicata una penale pari allo 0,5‰ dell'importo netto contrattuale per ogni periodo di 8 ore consecutive di indisponibilità.
La penale non si applica in caso di interruzioni dovute a interventi di manutenzione programmata, preventivamente comunicati all'Amministrazione, o a cause non imputabili all'affidatario.
Le penali saranno trattenute, ove possibile, sui corrispettivi dovuti all'affidatario, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di procedere al recupero delle somme dovute secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 31 n. 36/2023 l'importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.
L'applicazione della sanzione è preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento effettuata con lettera raccomandata con A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata alla quale l'Appaltatore ha la facoltà di presentare le contro deduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.
L'ammontare delle sanzioni è corrisposto direttamente dall'Appaltatore. In caso di mancato pagamento, è facoltà dell'Ente di rivalersi su quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, anche di corrispettivo, o sull'ammontare della cauzione di cui all'art. 8.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento di ogni e qualsiasi ulteriore danno.
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.
È sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità.

Art. 14 Personale
Nei confronti del proprio personale, l'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria riguardanti il trattamento economico e normativo, anche se non risulti iscritto ai sindacati di categoria, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia.
L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
Per gli addetti impiegati nel servizio oggetto del presente capitolato, anche se soci lavoratori, dovranno trovare applicazione le vigenti norme in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, durante tutto il periodo della validità del presente appalto, condizioni normative, previdenziali, assicurative, retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 15 Riservatezza
L'appaltatore s'impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità alle normative vigenti.

Art. 16 Sicurezza
L'appaltatore si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro previste dal D. Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi.

Art. 17 Maggiori/minori servizi – Servizi opzionali
Si richiama quanto previsto nell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 18 Norme di salvaguardia
Il Comune di Lumezzane, ai sensi del comma 13 dell'art. 1 del Decreto Legge n.95/2012 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, ha diritto di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le

prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 19 Obbligo di condotta

L'Appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo ente, disponibile sul sito internet www.comune.lumezzane.bs.it, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine.

Art. 20 Conflitto d'interessi

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazione, neanche potenziale, di conflitto di interesse con il Comune di Lumezzane e si impegna a comunicare la necessità di astenersi qualora le decisioni o le attività da assumere possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. L'Appaltatore segnalerà inoltre in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza che impongono la sua astensione.

Art. 21 Assenza di impedimenti a contrarre con la P.A. (art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001)

L'Appaltatore dichiara che negli ultimi tre anni non ha conferito incarichi professionali a soggetti cessati dal Comune di Lumezzane e si impegna a non conferirne per i tre anni successivi alla conclusione dell'incarico in oggetto.

Art. 22 Recesso e risoluzione

Il Comune, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto in danno all'Appaltatore nei seguenti casi, oltre a quelli di legge:

- fallimento dell'Appaltatore;
- gravi e ripetute (individuate in una media di 3 per anno) violazioni degli obblighi contrattuali commesse dall'Appaltatore;
- sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei Servizi da parte dell'Appaltatore;
- violazione delle norme concernenti il subappalto;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante dell'Appaltatore per un reato contro la pubblica amministrazione;
- inosservanza da parte dell'Appaltatore di norme comunque poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- inosservanza dei contratti collettivi di lavoro, degli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi del personale dipendente;
- emissione di misure di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o applicazione di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, a carico del legale rappresentante dell'Appaltatore;
- emissione di un provvedimento di interdizione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo all'articolo

9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231;
- mancata corresponsione ai lavoratori, da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, dei trattamenti retributivi dovuti;
- mancato rispetto o la violazione degli obblighi, per quanto compatibili, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/13.

Costituisce in ogni caso causa di risoluzione il grave inadempimento, la grave irregolarità e il grave ritardo ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.
È in ogni caso consentito il recesso da parte del Comune, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.
Il provvedimento di risoluzione del contratto è comunicato all'Appaltatore ed ha effetto senza necessità di intentare alcuna azione giudiziaria. L'Appaltatore non può vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 23 Controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente capitolato e del conseguente contratto, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente è quello di Brescia.

Art. 24 Spese imposte e tasse
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente appalto, ad esclusione dell'IVA, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Art. 25 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

Art. 26 Trattamento dati personali
Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6, par. 1, lett. b) e c) del regolamento generale Ue 679/2016.
Con la sottoscrizione del presente capitolato, ciascuna parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente capitolato. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento generale UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it/it/page/143429 (Informativa appalti)

Art. 27 Nomina a responsabile esterno del trattamento di dati personali
In considerazione della natura del servizio, l'appaltatore verrà nominato, con provvedimento successivo, Responsabile esterno del trattamento di dati personali ai sensi del GDPR n. 679/2016.

Lumezzane, 16/11/2026

Comune di Lumezzane
Il Responsabile del servizio ICT – Transizione al digitale
FIRMA DIGITALE
(sottoscritto con la firma digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005)

L'appaltatore
FIRMA DIGITALE
(sottoscritto con la firma digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005)